



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA EDILE LUCCHESE

ARTICOLO 1

Iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese edili operanti nella provincia di Lucca sono tenute, come previsto dall'allegato E) al Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, a sottoscrivere una domanda d'iscrizione su apposito modulo predisposto dalla Cassa edile e approvato dal Comitato di gestione dell'Ente, da compilare esclusivamente on-line collegandosi al sito cassa.luccaedile.it. Tale domanda, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla Cassa edile entro la fine del mese di inizio attività con dipendenti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando il documento di identità del legale rappresentante e la visura camerale. Le imprese sono incaricate anche di compilare in ogni sua parte la domanda d'iscrizione degli operai nuovi assunti, completa di fotografia, collegandosi al sito cassa.luccaedile.it, fornendo, altresì, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del REG. UE 2016/679 (GDPR), che, debitamente sottoscritta dal lavoratore ed accompagnata da un documento d'identità, dovrà essere consegnata alla Cassa edile e/o inviata tramite mail/PEC. L'iscrizione dà diritto all'operaio alle assistenze erogate dalla Cassa in base all'articolo 23 del presente Regolamento, nonché alle condizioni di particolare favore riservate dall'Istituto bancario convenzionato con l'Ente. La Cassa edile a ricevimento delle domande debitamente compilate e sottoscritte, su richiesta della ditta, provvede ad inviare all'azienda un attestato di iscrizione ed agli operai un tesserino di iscrizione con le caratteristiche richieste dalla L. n. 248/2006. La Cassa edile, nella sua funzione di servizio, non mancherà di segnalare alle aziende, nei modi ritenuti più opportuni, le eventuali carenze delle domande stesse, come di tutte le altre pratiche.

ARTICOLO 2

Denunce mensili dei lavoratori occupati – (M.U.T.)

Le imprese edili operanti nella provincia debbono trasmettere alla Cassa edile, esclusivamente per via telematica e tramite la procedura approvata dal Comitato di Gestione, la modulistica unificata approvata dalla CNCE, costituita dalla denuncia dei lavoratori occupati (Mod. 1) e dall'elenco dei lavoratori occupati (Mod.2), entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui nell'elenco dei lavoratori occupati siano presenti dati relativi a malattie o infortuni, l'azienda, per avere diritto al rimborso delle integrazioni erogate, dovrà trasmettere alla Cassa edile il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla procedura per l'invio telematico unitamente ai certificati di malattia e/o infortunio relativi, consegnati o trasmessi tramite mail/pec. Per avere diritto al rimborso, l'azienda deve essere in regola con i versamenti e deve inviare alla Cassa edile il modello di richiesta, con allegati i certificati di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce l'evento. Qualora l'azienda in regola con i versamenti desidera ricevere il rimborso entro il mese, come previsto dal protocollo sul trattamento di malattia e infortunio del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'Accordo provinciale del 14 marzo 1988, deve inviare la documentazione suddetta entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce l'evento. Le imprese che abbiano ottenuto la dilazione contributiva e rispettato il piano di rientro secondo le modalità definite dai vigenti accordi nazionali in materia, fermo restando tutti gli altri requisiti del presente Regolamento, possono ottenere i rimborsi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte riportate nelle denunce, salvo ogni azione da parte della Cassa edile per il risarcimento dei danni eventualmente sofferti. In caso di inesatta compilazione dell'elenco dei lavoratori occupati (mod.2), gli importi trascritti a favore degli operai riportati negli elenchi dei lavoratori operai occupati non potranno essere variati in alcun modo successivamente alla liquidazione dell'accantonamento per i mesi interessati alla liquidazione stessa, poiché il cedolino di liquidazione inviato all'operaio costituisce attestato dei dati ricevuti. Saranno accettate e registrate soltanto le variazioni utili ai fini dell'accreditamento per il calcolo dell'APE.

ARTICOLO 4

Versamenti alla Cassa edile

I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o Bollettino Freccia. Qualora non sia conosciuta la data effettiva del pagamento, si prenderà a riferimento la data della contabile bancaria.

ARTICOLO 5

I contributi dovuti alla Cassa edile devono essere versati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine di cui sopra devono essere versati gli importi della percentuale per ferie e gratifica natalizia relativi alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, quelli relativi alle ore per le quali è previsto il computo dell'accantonamento nonché le somme delle multe disciplinari applicate ai lavoratori durante lo stesso periodo di paga. Tutti i contributi sono dovuti nelle misure fissate dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale e si applicano sugli elementi della retribuzione dei lavoratori dell'industria edile contrattualmente previsti e, come disposto dall'allegato E) al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 1995, sono correlati e inscindibili tra loro.

ARTICOLO 6

Mensilmente, la Cassa edile invierà alle aziende una stampa di controllo relativa al versamento stesso qualora il controllo della denuncia evidenzia una differenza a credito o a debito dell'azienda. Per differenze a credito l'azienda è autorizzata al recupero detraendo tale credito, sino a concorrenza, dai successivi versamenti mensili. Invece, per differenze a debito dell'azienda per minori contributi od altro, l'azienda stessa provvederà, a ricevimento della stampa di controllo di cui trattasi, a corrispondere alla Cassa edile, unitamente al successivo versamento mensile, gli importi mancanti.

ARTICOLO 7

La Cassa edile può rilasciare, entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'impresa interessata, una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa edile effettuerà di volta in volta. Per il DURC valgono le disposizioni nazionali.

ARTICOLO 8

In caso di tardivo versamento degli importi e delle percentuali di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è dovuta una maggiorazione contributiva nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva assumendo l'anno di 365 giorni. Il Direttore della Cassa edile è autorizzato ad annullare gli addebiti già emessi nel caso in cui l'azienda dimostri per iscritto, anche in momenti successivi, che il versamento è stato effettuato nei termini.

ARTICOLO 9

In caso di parziale pagamento delle somme riportate sui moduli di denuncia mensili ai sensi dell'articolo 2, le somme versate saranno ripartite dall'Ente a norma degli artt. 1193 e 1194 c.c., imputandole cioè, in primo luogo ai versamenti dovuti e alle penalità di cui all'art. 8 e, successivamente, accreditando la rimanenza ai lavoratori in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascuno secondo la denuncia di cui sopra.

ARTICOLO 10

GESTIONE DELLA CASSA EDILE

Presso la Cassa edile sono istituite:

- l'anagrafe delle aziende e loro consulenti;
- l'anagrafe degli operai iscritti;

Tali anagrafi saranno gestite nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza.

ARTICOLO 11

Sulle schede delle singole imprese edili sono riportati gli importi dovuti per ogni mese, risultanti dalle denunce dei lavoratori occupati e quelli versati per contributi, seguendo il tracciato approvato dalla Cassa edile lucchese.

ARTICOLO 12

Sulle schede dei singoli operai sono riportati gli importi dovuti per il trattamento economico di ferie e gratifica natalizia, per l'APE, nonché tutti gli importi versati a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 13

La Cassa edile, a richiesta scritta di ciascuna azienda, deve rilasciare una copia della scheda dei versamenti di cui all'art. 11. La Cassa edile, a richiesta scritta di ciascun operaio, deve rilasciare una copia della scheda di cui all'art. 12. Dette schede se richieste durante il bimestre precedente la liquidazione del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia e dell'anzianità professionale edile, saranno rilasciate soltanto dopo le liquidazioni sopra indicate. Sulle schede dei singoli operai sono riportati i rimborsi delle spese, secondo quanto sarà stabilito dal Comitato di gestione.

ARTICOLO 14

L'impresa cessa di essere iscritta alla Cassa edile nel caso in cui abbia cessato definitivamente la propria attività imprenditoriale, ovvero non abbia più lavoratori alle proprie dipendenze e abbia provveduto alla relativa comunicazione al Registro Imprese. Tale informativa deve pervenire alla Cassa edile entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo alla cessazione dei requisiti di iscrizione. Diversamente la sospensione temporanea dell'attività, ovvero l'assenza momentanea di lavoratori alle proprie dipendenze, determina una provvisoria interruzione degli obblighi contributivi. Anche in quest'ultimo caso deve essere fatta sollecita comunicazione alla Cassa edile entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di sospensione.

ARTICOLO 15

Alla fine di ogni semestre di esercizio sarà controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti delle aziende e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari.

ARTICOLO 16

GESTIONE DEL FONDO GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

La liquidazione della percentuale per ferie e gratifica natalizia verrà effettuata in due rate semestrali; la prima entro il 18 luglio di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per i titoli di cui sopra relative alle denunce sino al 31 marzo precedente; la seconda entro il 10 dicembre di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per gli stessi titoli relative alle denunce sino al 30 settembre. Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento, è fatto obbligo agli operai di comunicare tempestivamente e comunque entro i trenta giorni antecedenti la data delle liquidazioni, gli eventuali cambiamenti di domicilio e la eventuale variazione del conto corrente; in mancanza di comunicazione di variazione in tempo utile, la Cassa edile non sarà ritenuta responsabile per versamento su conto corrente errato.

ARTICOLO 17

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse o di altre prestazioni, deve essere presentato per scritto dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del versamento. Altrettanto vale per le somme corrisposte per APE.

ARTICOLO 18

Ai fini del presente regolamento per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa edile si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione del mandato di pagamento di cui al precedente art. 16.

ARTICOLO 19

Il pagamento anticipato delle somme accantonate o un acconto sulle medesime può aver luogo, a domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:

- quando l'iscritto diventa imprenditore;
- quando l'iscritto abbandona il settore edile;
- in caso di rientro definitivo al paese di origine dell'iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
- in caso di trasferimento definitivo dell'iscritto in altra provincia;
- in caso di morte dell'iscritto;
- in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva;
- in caso di matrimonio;
- in caso di nascita di figli.

Non si dà luogo agli anticipi o acconti richiesti nel mese precedente a quelli in cui vengono effettuate le liquidazioni ordinarie. Per ogni singolo caso dovrà essere presentata la documentazione richiesta dalla Cassa edile.

ARTICOLO 20

GESTIONE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E DELLE ALTRE ENTRATE DELLA CASSA EDILE

Il Comitato di gestione della Cassa edile provvederà alla gestione della percentuale per ferie e gratifica natalizia separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento della Cassa stessa ed alla assistenza e previdenza. Per quanto riguarda la gestione del fondo per l'anzianità professionale edile, la Cassa si atterrà a quanto previsto dal Regolamento nazionale e dagli altri accordi nazionali relativi.

ARTICOLO 21

Tutti gli importi erogati ai lavoratori iscritti che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, saranno accantonati in apposito conto sino al termine di prescrizione previsto dalla legge. Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi sono incassati dalla Cassa edile.

ARTICOLO 22

GESTIONE DEI FONDI INCASSATI PER CONTRIBUTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per la rendicontazione delle somme incassate per la formazione professionale e per i relativi versamenti valgono le convenzioni con l'Ente Scuola edile – CPT Lucca.

ARTICOLO 23

PRESTAZIONI, ASSISTENZE E SUSSIDI DELLA CASSA EDILE

Il Comitato di gestione, compatibilmente con le disponibilità economiche e, comunque, per un importo pari allo 0,45% nell'ambito del contributo di cui all'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibererà le seguenti forme di assistenza nei confronti dei lavoratori iscritti e forme di sussidio nei confronti di figli a carico, anche in forme definite in via sperimentale:

- a) contributi scolastici;
- b) sussidi per giovani lavoratori o in caso di nascita/adozione figli
- c) erogazione di assistenze e sussidi straordinari per fatti o eventi estranei alla volontà dei destinatari.

Le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l'utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, secondo le disposizioni del CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia. Per le modalità di accesso ed erogazione alle prestazioni si fa riferimento al Regolamento del Fondo. Per il controllo della corretta esecuzione degli interventi di assistenza o sussidio, la Cassa edile lucchese potrà effettuare verifiche di controllo. Per quanto riguarda le assistenze sub a) si rimanda a quanto riportato nell'Allegato A. Per quanto riguarda le assistenze sub b) si rimanda a quanto riportato nell'Allegato B. Gli importi delle singole assistenze sono erogati dal Comitato di Presidenza nei limiti previsti dal Comitato di gestione e su delega del medesimo; per le assistenze sub c) la delega è annuale.

ARTICOLO 24

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Cassa edile lucchese possono fruire delle assistenze e dei sussidi della Cassa edile previste all'articolo precedente soltanto gli operai iscritti e i loro figli a carico, purché per gli iscritti risultino regolarmente versati tutti i contributi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento per almeno 450 ore nei tre mesi precedenti l'evento, seguendo i criteri contrattualmente previsti per la integrazione di malattia, salvo quanto previsto a proposito dell'assistenza di cui alla lettera c) dell'art. 23. Nei casi in cui non sussistano i requisiti contrattuali per la integrazione piena di malattia, la liquidazione dell'assistenza avverrà dopo tre mesi di lavoro dalla richiesta. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entità della prestazione è riproporzionata in base all'orario di lavoro, salvo che per i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999. Le assistenze sospese per mancanza della regolarità dell'impresa, verranno liquidate successivamente alla copertura contributiva del mese di competenza dell'evento. Le imprese che abbiano ottenuto la dilazione contributiva e rispettato il piano di rientro secondo le modalità definite dai vigenti accordi nazionali in materia, fermo restando tutti gli altri requisiti del Regolamento, possono ottenere le prestazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 25

Per ottenere le assistenze e i sussidi dalla Cassa edile in una qualsiasi delle forme previste all'articolo 23, gli operai dovranno compilare apposita domanda su modello predisposto dagli uffici della Cassa edile e pubblicato

sul sito istituzionale dell'Ente, approvato dal Comitato di gestione, corredata della documentazione richiesta a seconda dei casi o di dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta, da presentare, a pena decadenza, entro 90 giorni dall'evento, salvo diversa disposizione. Per i contributi scolastici relativi alle scuole elementari la domanda dovrà essere presentata entro il 15 luglio. Per i contributi scolastici relativi alle scuole medie superiori la domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento. Il lavoratore nei confronti del quale, a seguito di tali verifiche, fosse accertata una falsa dichiarazione che comporti una erogazione in tutto o in parte non dovuta, sarà soggetto al recupero delle somme indebitamente percepite e non potrà godere di assistenze e di sussidi per i successivi cinque anni. Le assistenze e i sussidi saranno disposti di norma con cadenza mensile nel senso che le richieste di assistenza e sussidio presentate in ciascun mese saranno evase, ove corredate da tutta la documentazione occorrente, entro la fine del mese successivo. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione sono ammissibili erogazioni mensili di importo non superiore a 1/12 del precedente bilancio di previsione approvato, fatta eccezione per le assistenze di cui al punto a) dell'art. 23, e comunque fino ad un massimo di 6/12.

ARTICOLO 26

Qualsiasi forma di assistenza o di sussidio è sospesa durante i periodi di mancata prestazione di lavoro da parte dell'operaio non derivante da malattia o da infortunio. Mancando il requisito dell'iscrizione all'atto dell'erogazione, la domanda rimane in sospeso per un periodo massimo di tre mesi; qualora, nel frattempo, l'operaio rientri al lavoro la domanda sarà definita. La Cassa edile scriverà all'interessato comunicando detta mancanza di requisito. Qualsiasi forma di assistenza e sussidio deve essere sospesa nei confronti di coloro che non abbiano inviato la domanda di iscrizione.

ARTICOLO 27

Tutte le assistenze e i sussidi date in qualsiasi forma agli operai e ai loro familiari devono essere registrati nelle schede contabili dei singoli operai beneficiari, precisando la causa dell'erogazione. In sede di predisposizione del bilancio il Comitato di Presidenza riferirà al Comitato di gestione sulle assistenze erogate nell'esercizio finanziario di riferimento, in forma sintetica per quanto riguarda le varie assistenze e in forma dettagliata per quanto riguarda l'assistenza sub c).

ARTICOLO 28

Con effetto dalla data di approvazione del presente Regolamento sono annullate tutte le disposizioni precedenti sulle stesse materie. Quanto non previsto nel presente Regolamento potrà essere provvisoriamente disciplinato con delibera del Comitato di gestione.

ALLEGATO A)

CONTRIBUTI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA

- Buono spesa del valore di 50,00 euro per ogni figlio iscritto ad una classe delle scuole elementari

SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

- Integrazione del costo medio dei libri di testo per scuole medie inferiori e superiori, per tutto il periodo del corso di studi, esclusi gli anni ripetuti, secondo la seguente articolazione:

-1° Classe Scuola Media Inferiore euro 260,45

-2° e 3° Classe Scuola Media Inferiore euro 130,15

- 1° Classe Scuola Media Superiore euro 260,45
- 2° Classe Scuola Media Superiore euro 143,26
- 3° Classe Scuola Media Superiore euro 260,45
- 4° Classe Scuola Media Superiore euro 208,15
- 5° Classe Scuola Media Superiore euro 160,20

Gli importi suddetti saranno soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice di rivalutazione del TFR al 31 dicembre dell'anno precedente.

UNIVERSITÀ

- Integrazione del 70% della tassa universitaria di iscrizione, per tutta la durata legale del corso di laurea, nei limiti di tre anni, a condizione di aver sostenuto almeno la metà degli esami del piano di studi.

ALLEGATO B)

SUSSIDI

PREMIO GIOVANI

All'operaio con età fino a 29 anni, che abbia maturato almeno tre anni di anzianità di iscrizione presso la Cassa edile lucchese e sia in possesso di certificazione attestante lo svolgimento della formazione obbligatoria presso gli Enti di settore, è attribuito un Premio di 140€ lorde, da richiedere entro 90 giorni dal verificarsi, contemporaneamente, di tutti e tre requisiti di cui sopra.

CONTRIBUTO NASCITA /ADOZIONE

In caso di nascita o adozione di un figlio l'operaio iscritto, che ne faccia richiesta entro 90 giorni dall'evento, ha diritto a un Buono spesa una tantum del valore di 80€ per ogni figlio nato o adottato.

